

mediante il ricorso ai comandi di personale EPI, nonché attuando un progetto finalizzato per smaltire l'arretrato.

Ciò nonostante, sono maturati rilevanti ritardi nella erogazione dei trattamenti dovuti, che hanno dato luogo ad un contenzioso, che ha comportato oneri aggiuntivi per l'Ente (spese legali, onorari ed interessi), anche a seguito di atti di precetto e di pignoramento.

La Corte ha pertanto ritenuto che per l'IPOST si pone l'esigenza di promuovere ogni opportuna iniziativa, per ricondurre entro limiti fisiologici ritardi nell'erogazione dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, atteso che l'emergenza è da considerarsi ormai terminata.

La Corte, inoltre, ha ritenuto l'esigenza di una valutazione adeguata e tempestiva, sotto il profilo finanziario, delle possibili conseguenze che potrebbero verificarsi a carico dell'Istituto a seguito della trasformazione dell'EPI in S.p.A. per quanto attiene alla gestione buonuscita e, più segnatamente, alla liquidazione del trattamento di fine rapporto ed alla gestione delle relative quote contributive.

2. E' stata valutata come non soddisfacente la gestione del patrimonio immobiliare, in considerazione di morosità, occupazioni abusive di alloggi, scarsa manutenzione degli stessi (nonostante la loro vetustà), nonché dalla modesta redditività della generalità degli immobili.

Al riguardo, risulta che l'IPOST ha potuto provvedere alla relativa alienazione solo parzialmente, attuando un piano di dismissione degli alloggi nel 1992, che ha consentito di vendere il 70% circa del patrimonio abitativo.

Anche nella situazione conseguente alla vendita degli immobili agli inquilini, si sono verificati casi di morosità da parte degli acquirenti, che non hanno onorato gli impegni di versamento di alcuni ratei dovuti, peraltro garantiti da iscrizioni ipotecarie. Va aggiunto che i contratti di locazione scaduti non sono stati, sempre e tempestivamente, sostituiti con altri a mezzo del ricorso alla normativa dei patti in deroga con conseguenti minori entrate che hanno contribuito ad aggravare ulteriormente la bassa redditività degli affitti caratterizzati, come già detto, dal fenomeno della morosità.

Il sopracitato piano di dismissione non ha peraltro prodotto per intero gli effetti attesi, in quanto esso ha incontrato ostacoli con l'entrata in vigore della legge n. 104 del 1994 (e successive modificazioni), che ha, di fatto, bloccato ogni ulteriore vendita, subordinata a procedure attuative ancora in corso di definizione.

Peraltro, l'ente non ha potuto provvedere al reimpiego di fondi disponibili provenienti dalla vendita che allo stato giacciono presso la tesoreria unica, senza produrre alcun reddito.

3. In ordine alle gestioni "attività sociali" e "restanti attività sociali", particolare rilevanza assume il crescente *deficit* maturato a carico della "sub-gestione restanti attività sociali", nei confronti della gestione quiescenza per anticipazioni dalla stessa prestate con "equo interesse".

L'estinzione del sopracitato debito viene valutato dalla Corte come indifferibile ed urgente, stante il crescente incremento degli interessi che, annualmente, aggravano notevolmente il bilancio di esercizio, con un disavanzo di amministrazione che, alla data del 31 dicembre 1996, ha raggiunto l'importo complessivo di lire 177 miliardi circa.

4. Peculiare importanza per i profili di carattere finanziario sulla gestione complessiva dell'Ente, assume la spesa per l'attività informatica, affidata all'esterno e riguardante per l'80% il settore quiescenza.

Per l'implementazione del sistema, resasi necessaria per il maggior carico di lavoro sopravvenuto, l'Istituto ha operato rinegoziando il contratto a trattativa privata, a suo tempo stipulato con il precedente gestore. Ciò è stato oggetto di osservazioni da parte dei revisori che,

tenuto conto dell'onere aggiuntivo, largamente superiore ai 200.000 ECU, hanno ritenuto applicabile, nella fattispecie, la normativa comunitaria. Al riguardo, le motivazioni addotte dall'Istituto, quali i tempi per l'espletamento della gara, la possibilità dell'ingresso di un secondo gestore per la stessa attività, con possibili duplicazioni di spese (generali ed *hardware*), la possibilità di rinegoziare parte del precedente contratto sono sembrate alla Corte circostanze tali da giustificare, quanto meno, sotto il profilo economico, il ricorso dell'Ente alla trattativa privata, tenuto conto, tra l'altro, che sul corrispettivo l'AIPA ha espresso il prescritto parere tecnico-economico. Nel merito, non si può non condividere, tuttavia, l'ulteriore rilievo formulato dal collegio dei revisori per quanto attiene all'attività tecnico-amministrativa in parte affidata alla società di gestione del sistema informatico; attività che dovrebbe, invece, essere svolta direttamente dall'Istituto.

5. Per quanto attiene ai residui attivi e passivi, in parte dipendenti dalla mancata regolarizzazione dei rapporti patrimoniali, la Corte ha ritenuto che l'Istituto sia tenuto ad adottare ogni utile iniziativa atta a far rientrare, per quanto possibile, il fenomeno in dimensioni accettabili, stante la presenza di residui risalenti ad epoca remota. All'uopo sono stati sollecitati adeguati interventi per accertare se sussista, o meno, la effettiva necessità di mantenerli in bilancio, ovvero se esistano le condizioni per procedere alla loro cancellazione.

6. E' stato richiamato l'organo vigilante al rispetto della normativa sui bilanci di previsione e consuntivi.

Inoltre, la predisposizione di uno studio attuariale, sollecitato anche dall'organo vigilante e dai revisori, non è rinviabile, tenuto conto del fatto che se le situazioni finanziarie attuali non sono preoccupanti potranno diventarlo nel volgere di pochi anni. L'organo vigilante è stato chiamato ad intervenire perché l'Ente Poste assuma direttamente la gestione delle attività sociali come previsto dal CCNL dei dipendenti EPI, tanto più che l'Istituto si trova in posizione anomala in quanto non ha alcuna potestà organizzativa, ma solo la responsabilità gestionale per la fornitura di servizi già predeterminati nella qualità, quantità, nonché nella quantificazione delle quote da porre a carico degli utenti, senza considerare l'ulteriore circostanza negativa della mancata o non tempestiva restituzione delle somme anticipate dall'IPOST.

7. Per quanto attiene alla gestione finanziaria nel periodo considerato, la Corte rileva che, fino al 1993, si è verificato, un notevole disavanzo di amministrazione del bilancio consolidato, dovuto esclusivamente ai disavanzi di esercizio sempre crescenti della gestione quiescenza ed, in parte, della gestione restanti attività sociali. Invece, a partire dal 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 71 del 1994, a parte la già rappresentata precaria situazione della gestione "restanti attività sociali", il bilancio consolidato dell'ente è stato caratterizzato da entrate ed uscite in costante incremento, nonché dalla particolare consistenza e dalla progressiva lievitazione degli avanzi di esercizio, soprattutto per quanto attiene alle gestioni quiescenza e buonuscita, che hanno determinato, alla data del 31 dicembre 1996, non solo il riassorbimento del *deficit*, ma un avanzo di amministrazione. Tale situazione potrebbe, però, cambiare nel breve periodo con possibili se non probabili disavanzi di esercizio, soprattutto per quanto attiene alle gestioni quiescenza e buonuscita, in relazione all'ulteriore trasformazione dell'EPI da Ente pubblico economico in S.p.A.

La Corte ha ritenuto che si provveda alla formulazione del "bilancio tecnico" triennale. Tale adempimento, oltre a costituire un preciso obbligo giuridico, permetterebbe di conoscere adeguatamente, in via preventiva, le effettive disponibilità finanziarie necessarie al volume degli impegni, proiettate nel medio periodo, in modo da consentire, anche attraverso proposte

di modifiche eventualmente di carattere legislativo, un equilibrio strutturale del bilancio. Per quanto attiene alla gestione patrimoniale, è stata formulata una raccomandazione affinché l'ente pervenga in tempi brevi ad una regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili, per consentire anche l'individuazione di ciascuna unità immobiliare e, per ciascuna di essa, lo stato di utilizzazione ed il reddito prodotto, così come prescritto dell'articolo 41 del d.P.R. n. 696 del 1979.

8. Per quanto concerne il funzionamento degli Organi, è stata censurata la costante assenza nelle sedute del Consiglio di Amministrazione (dal 1987 fino allo scioglimento dello stesso) dei due membri di diritto (Direttore generale delle Poste e Direttore dell'ex ASST), anche se il Consiglio ha funzionato regolarmente come previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1953. E' stata positivamente valutata l'azione dell'organo di revisione (negli ultimi sei anni si è riunito n. 119 volte, giusta appositi verbali dal n. 131 al n. 250), che ha contribuito affinché la Corte potesse svolgere i necessari approfondimenti in ordine alle varie problematiche, attraverso le puntuali osservazioni e considerazioni riportate nei relativi verbali.

Da notizie assunte dall'IPOST, il risultato gestionale per il 1997 evidenzia un avanzo finanziario pari a lire 1.236 miliardi. Inoltre sono stati ricostituiti gli organi dell'Istituto.

5.7 Il settore radiotelevisivo.

Dopo la legge 23 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammi) e i successivi interventi del legislatore per far fronte all'emergenza verificatasi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 15, comma 4, della legge citata, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994 - in attesa della definizione dell'iter di approvazione del disegno di legge AS 1138 recante "Disciplina del sistema delle comunicazioni" - la disciplina contenuta nell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 rappresenta il primo intervento organico per il riordino del settore radiotelevisivo⁴⁵.

Sebbene i principi della citata sentenza della Corte costituzionale siano espressamente richiamati nel testo della legge (art. 3, c. 8), viene confermato, fino al 30 aprile 1998, il vigente assetto oligopolistico del settore (e che in base alla citata sentenza della Corte avrebbe dovuto cessare, poiché illegittimo, il 27 agosto 1996), assetto prorogato, con la legge 30 aprile 1998 n. 122, alla fine di gennaio 1999.

Pertanto, nonostante la dichiarata convergenza tra i settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, in considerazione delle tecnologie utilizzate (reti radioelettriche terrestri, satellite e cavo) e dei servizi offerti⁴⁶, viene mantenuto un atteggiamento di conservazione del tradizionale assetto delle televisioni.

⁴⁵Dopo la legge c.d. Mammi, risultano emanate la legge 17 dicembre 1992, n. 482 di proroga del termine per il rilascio delle concessioni radiofoniche (nazionali e locali) e televisive locali e di deroga per le *pay tv*; la legge 25 giugno 1993, n. 206, che innovava la disciplina della Rai, anticipando una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il giugno 1995; la legge 27 ottobre 1993, n. 422, di proroga dell'esistente fino al 27 agosto 1996 e fino al 27 agosto 1997 per il passaggio delle *pay tv* alla diffusione via satellite e via cavo. E' poi seguita la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420 che, nel dichiarare incostituzionale l'assetto della legge n. 422/93, art. 15, c. 4, ne consentiva, improrogabilmente, il mantenimento fino al 27 agosto 1996. Con i *referendum* dell'11 giugno 1995, è stato escluso che ogni operatore dovesse operare con una sola rete televisiva nazionale; inoltre è stato fornito l'indirizzo per la partecipazione del capitale privato alla Rai.

⁴⁶Come ad esempio la c.d. *free tv*, la *pay tv*, la *pay per view* la *video on demand*. Fattori tecnologici di tale convergenza sono lo sviluppo delle reti telematiche e la c.d. digitalizzazione, che veicola suoni e immagini in un codice numerico, gestibile attraverso l'uso di computer, superando i limiti della tecnologia tradizionale (c.d. trasmissione analogica).

Tra l'altro, in ragione della disponibilità limitata delle frequenze radioelettriche (fattore limitato che costituisce un intrinseco limite al confronto concorrenziale tra operatori pubblici e privati), il passaggio dal vecchio al nuovo assetto è condizionato all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze (art. 1, c. 6, lett. a, nn. 1 e 2, legge n. 249 del 1997) di competenza del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e all'emanazione di un regolamento (adottato dalla medesima Autorità) che fisserà le condizioni per il rilascio delle nuove concessioni (art. 3, c. 2).

Con la legge 122 del 1998 è stato previsto uno snellimento del procedimento di adozione del piano di assegnazione delle frequenze, per quanto concerne l'acquisizione del parere delle regioni e dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, c. 2 e 3).

A ciò va aggiunto che, anche nel caso in cui il piano nazionale di assegnazione delle frequenze dovesse essere emanato, il passaggio al nuovo regime potrà ulteriormente slittare nel tempo, in quanto gli operatori che si trovassero ad esercitare più del 20% delle reti pianificate e coloro che si trovassero ad operare con più di una rete criptata potrebbero continuare a detenere le reti eccedenti, fino a quando l'Autorità non avrà accertato un "congruo" sviluppo dell'utenza dei programmi via satellite e via cavo (art. 3, c. 6, 7 e 8).

Una ulteriore incertezza in ordine al superamento del vigente regime "provvisorio" di oligopolio, è contenuta nella disciplina che stabilisce i limiti alla raccolta delle risorse pubblicitarie. La legge prevede che per i soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge superino i limiti alla raccolta delle risorse economiche, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa, i divieti previsti dalla nuova disciplina - che trova applicazione a far data dal 30 aprile 1998 - non potranno essere applicati che a seguito di una complessa istruttoria volta ad accertare se il superamento dei limiti determini, o meno, una posizione dominante che riduca il pluralismo e la concorrenza (art. 2, c. 9).

In ordine al regime applicabile, viene confermato che l'attività radiotelevisiva tradizionale (via etere) è assoggettata a concessione di durata sessennale. Sotto l'aspetto soggettivo, sono confermati i requisiti richiesti dalla legge n. 223 del 1990.

Per la diffusione delle trasmissioni via cavo e via satellite - la cui disciplina attende l'emanazione di appositi regolamenti (art. 3, c. 10 e 11) - è invece previsto il rilascio di provvedimenti di autorizzazione (da parte dell'Autorità per le trasmissioni via satellite, mentre non è chiaramente individuato il soggetto che rilascerà l'autorizzazione per la diffusione via cavo).

La disciplina concernente la ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo (art. c. 9) prevede che la RAI⁴⁷ dovrà presentare un piano per la trasformazione di una delle sue reti in una emittente che non dovrà più avvalersi di risorse pubblicitarie. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicherà il termine entro cui dovrà essere istituita tale emittente, contestualmente con l'indicazione del termine entro il quale i soggetti di reti nazionali eccedenti rispetto al limite del 20% dovranno transitare verso la diffusione esclusiva via satellite o via cavo (art. 3, c. 6, 8 e 9 e art. 2, c. 6).

Novità sono previste per l'emittenza locale che viene divisa in tre categorie: le emittenti aventi scopi solo commerciali; le emittenti con obblighi di informazione; e la novità delle emittenti locali a programmazione monotematica "di chiara utilità sociale" (art. 3, c. 3, lett. 2 e 7).

⁴⁷ Con d.P.R. 29 ottobre 1997, è stato approvato il contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Rilevante novità, su cui peraltro potranno manifestarsi interventi della Commissione UE in funzione *antitrust*, considerato che la norma sembra porsi quale deroga alle disposizioni di divieto di posizione dominante, introdotte dall'articolo 2 della legge n. 249, è costituita dalla previsione della realizzazione di una "piattaforma digitale" per trasmissioni da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri (art. 2, c. 19). Ciò, in considerazione delle necessarie sinergie tecnologiche e finanziarie a disposizione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni.

Con provvedimento del Ministro delle Comunicazioni del 3 gennaio 1998 (G.U. n. 24 del 30/01/1998), è stato emanato l'atto di indirizzo riguardante gli adempimenti dell'amministrazione in occasione della dismissione di frequenze radiotelevisive.

5.8 Risultati del controllo⁴⁸ sulla gestione finanziaria della RAI⁴⁹ - Esercizi 1994, 1995 e 1996.

Con determinazione n. 1 del 1998, depositata in data 29 gennaio 1998, la Corte, nella competente sede del controllo, ha esaminato gli esiti della gestione finanziaria della RAI per gli esercizi 1994, 1995 e 1996.

1. In ordine ai risultati della gestione economica e patrimoniale, la Corte, considerando che nel 1993 la RAI versava in una profonda crisi economica, evidenziata da una perdita di esercizio di 479 miliardi e da un indebitamento finanziario netto di 1.485 miliardi, ha dato atto dell'azione di risanamento condotta nel triennio dai dirigenti responsabili dell'azienda. Le linee guida del programma di risanamento, tracciate con il piano industriale 1994-1996, proponevano, come preminente, duplice obiettivo il graduale miglioramento del conto economico e, al contempo, il progressivo abbattimento dell'indebitamento finanziario.

Ambedue i cennati obiettivi sono stati in parte soddisfatti, se si considera che già nell'esercizio 1994 si è registrato un utile di 18,8 miliardi e che, tale utile, è asceso a 68 miliardi nel 1995 e a 97,7 miliardi alla fine del 1996.

⁴⁸ Il controllo della Corte dei conti sulla RAI - Radio Televisione Italiana viene esercitato ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, i cui contenuti sono stati espressamente fatti salvi e ribaditi dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo un modello che prevede la più ampia possibilità astratta di conoscenza dei fatti gestionali e dei profili organizzativi, con riferimento sia a singoli atti e fattispecie, sia a situazioni complesse e ad elaborazioni riassuntive, nonché alle scritture contabili analitiche e sintetiche. Va comunque riaffermato l'orientamento, più volte espresso dalla Corte, in base al quale, per un Ente delle dimensioni e dell'importanza della RAI, più efficace si appalesa un controllo svolto secondo le modalità di cui all'art. 12 della citata legge n. 259, secondo cui il magistrato delegato assiste alle riunioni degli organi di amministrazione e di revisione. Tale formula consentirebbe una più tempestiva e completa conoscenza dei fenomeni gestionali, con conseguente potenziamento del controllo parlamentare cui il referto effettuato dalla Corte dei conti è funzionale. Circa l'evidenziata pluralità degli altri controlli cui la RAI è assoggettata ai sensi della vigente normativa (Collegio Sindacale, Commissione Parlamentare di Vigilanza, Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, Autorità per le garanzie delle comunicazioni, Ministero delle comunicazioni, Ministero del tesoro) cui debbono aggiungersi i poteri spettanti all'IRI quale Azionista di maggioranza, la Corte ha già rilevato che gli stessi non sempre vengono concretamente ed efficacemente esercitati e non operano che raramente in connessione funzionale; ne ha pertanto auspicato una loro riforma che attui un maggiore coordinamento tra i vari centri di vigilanza.

⁴⁹ La normativa riguardante la RAI ha registrato nel periodo considerato un ampio ricorso alla decretazione d'urgenza, attraverso l'emanazione di una pluralità di decreti legge, alcuni di essi più volte reiterati, che a far tempo dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 558 e fino al decreto legge 13 ottobre 1996, n. 540, hanno di volta in volta apportato modifiche alla normativa vigente. Soltanto con l'emanazione della Legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha introdotto una compiuta disciplina della materia, si è provveduto a far salvi gli effetti prodottisi *medio tempore* ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei decreti anzidetti.

L'indebitamento finanziario netto, a sua volta, ha subito, nello stesso periodo, una costante diminuzione, passando a 1.434 miliardi nel 1994, a 756,8 miliardi nel 1995 e, infine, a 144,5 miliardi nel 1996.

Anche la gestione patrimoniale ha evidenziato, nel triennio, un patrimonio netto che, a fronte dei 513,3 miliardi del 1993, è progressivamente aumentato a 532,2 miliardi nel 1994, a 635,4 miliardi nel 1995 ed a 733,2 miliardi nel 1996.

La Corte, pur dando atto agli organi sociali della RAI dell'attività svolta per il ripristino dell'equilibrio economico, non ha però mancato di rilevare che tali positivi risultati derivano in gran parte dall'attuazione delle più volte richiamate disposizioni contenute nei vari decreti legge cosiddetti "salva RAI" (reiterati per ben 18 volte), susseguitisi nel tempo che hanno consentito, tra l'altro, la rideterminazione di alcuni valori di bilancio e la conseguente iscrizione di una specifica riserva, non tassabile, di 677 miliardi e la riduzione del canone di concessione da 160 a 40 miliardi (la stessa riduzione è stata prevista per il 1996 con legge 28 dicembre 1995, n. 550)⁵⁰.

Questa considerazione, come ribadito anche dal Ministero del tesoro nelle sue considerazioni sui bilanci societari, secondo le valutazioni della Corte, non consente agli organi della RAI di deflettere dall'azione di risanamento intrapresa, in quanto, allo stato, non risultano eliminati quei fattori di squilibrio strutturale che hanno, in passato compromesso la situazione economica finanziaria dell'azienda.

Secondo la Corte, dovrà quindi essere ulteriormente intensificata ogni utile azione intesa all'aumento dei ricavi ed alla riduzione dei costi, atteso che sotto l'aspetto strettamente economico la gestione, pur palesando segni di maggiore equilibrio, non si discosta, rispetto ad alcuni parametri fondamentali, "significativamente" da quella degli esercizi precedenti.

2. L'analisi economico finanziaria, condotta con l'ausilio di appositi indicatori, ha evidenziato, nel complesso, lo sforzo della RAI per il raggiungimento di un migliore equilibrio finanziario e di una struttura operativa dotata di più elevati margini di flessibilità. Al contempo, ha però dimostrato che l'azione di risanamento, dopo aver raggiunto un culmine nel periodo 1994/1995, ha subito un rallentamento nel periodo successivo. In tal senso, l'indicatore della redditività del capitale investito (ROI) ha dimostrato che la RAI è pervenuta al maggior incremento della redditività operativa nel 1994 (+191,51%), mentre, nel successivo periodo, si è concretizzata una variazione negativa compensata da un'inversione di tendenza, manifestatasi tra il 1995 e 1996, laddove l'incremento della redditività operativa si è accompagnata ad una ripresa delle attività di investimento e capitalizzazione.

L'analisi delle condizioni di efficienza della gestione operativa, svolta attraverso l'indicatore "leva operativa", ha evidenziato la tendenza della RAI ad operare una ristrutturazione dei costi orientata alla sostituzione dei costi fissi con componenti reddituali di natura variabile. Il miglioramento della struttura finanziaria, mediante la contrazione dell'indebitamento attraverso il ricorso a capitale di terzi, viene mostrato dalla progressiva riduzione della "leva finanziaria".

3. Con riferimento al personale della RAI, la Corte ha evidenziato, in primo luogo, che nel triennio considerato si è determinato un incremento del costo complessivo che supera notevolmente il tasso di inflazione e che presenta percentuali di aumento particolarmente elevate specie in riferimento a talune categorie. E' stata altresì rilevata una duplice contraddizione di politica gestionale, consistente nell'aver sostenuto notevoli spese per

⁵⁰ Cfr. anche, Corte dei conti *Decisione e relazione sul rendiconto generale dello Stato sul rendiconto generale dello Stato* vol. II, par. 4.6, pagg. 556 ss.

incentivare l'esodo senza però limitare le assunzioni e nel non aver contenuto il ricorso alla produzione esterna, pur disponendosi di personale in eccesso.

Sono questi gli aspetti che più hanno condizionato l'andamento della gestione ed in ordine ai quali sono stati sollecitati adeguati interventi correttivi, indispensabili per il completo risanamento economico della Società.

A particolari rilievi critici è stato sottoposto il sistema delle promozioni e delle nomine, in relazione al quale, puntuali censure sono state mosse anche dall'organo di controllo interno, con crescente incremento delle posizioni di vertice, mentre, molte professionalità di pari livello sono rimaste inutilizzate o sotto utilizzate con nocumento dell'Azienda tenuta ugualmente a corrispondere compensi annui particolarmente rilevanti.

La Corte, pur prendendo atto che nel triennio considerato si è consolidato un *trend* di contenimento dell'organico passato da 12.713 a 10.995 unità, ha comunque sollecitato ad un'ulteriore riduzione dell'apparato RAI e che lo stesso sia ulteriormente ripensato anche per contrastare il logoramento dei vecchi modelli produttivi.

A tale riguardo, la previsione, contenuta nel piano industriale 1997-1999, di un'ulteriore riduzione dell'organico limitata a non più di 300 unità (con una chiusura a circa 10.700 unità al 31 dicembre 1999), è stata ritenuta dalla Corte come dimostrativa della preoccupante incapacità degli organi societari a promuovere un'azione veramente efficace per il contenimento di una voce di costo che incide sul bilancio aziendale in maniera assai onerosa e certamente in percentuale ben più elevata di quanto è stato rilevato, da studi condotti al riguardo, in altre aziende operanti nel settore.

4. Per quanto riguarda l'attività gestionale, elementi dettagliati della stessa sono esposti nelle ampie relazioni allegate ai bilanci societari. Nelle citate relazioni è emerso, tra l'altro, che la produzione televisiva dell'azienda è stata nei tre anni considerati, rispettivamente, di 31.860 ore di trasmissione nel 1994, di 32.315 ore nel 1995 e di 32.724 ore nel 1996.

A queste, vanno aggiunte le ore di trasmissione sulle reti radiofoniche a diffusione nazionale, regionale e per l'estero (rispettivamente 53.207 ore nel 1994, 52.646 nel 1995 e 53.279 ore nel 1996).

L'ascolto medio annuale dei programmi televisivi ha raggiunto nel periodo considerato, secondo i dati Auditel, con riferimento alla fascia oraria più significativa (20,30/22,30) il 48,31% nel 1994, il 49,6% nel 1995 e il 49,80% nel 1996.

Con riferimento agli indici di ascolto, è stato osservato che gli stessi, assai rilevanti ai fini dell'acquisizione delle entrate pubblicitarie, non possono essere valutati come prevalente parametro di misurazione dell'efficacia del servizio pubblico che, in quanto tale, esige di essere ispirato anche a criteri qualitativi, in cui la funzione formativa e la corretta informazione assumono rilievo fondamentale.

I dati suesposti hanno, comunque, permesso di rilevare che l'azione di risanamento aziendale, contemporaneamente conseguita dall'azienda, non ha pregiudicato l'entità della produzione che, al contrario, ha registrato un apprezzabile incremento ed arricchimento dell'offerta delle reti televisive e delle testate giornalistiche.

Circa il perseguimento dell'obiettivo di una migliore efficienza operativa, l'attività svolta dall'azienda per la riduzione dei costi (-10% rispetto a quelli del 1993), ancorché apprezzabile, è stata valutata ancora insufficiente ravvisandosi importanti spazi per ulteriori miglioramenti.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato la necessità di una migliore riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con recuperi di efficienza, richiamando la Società ad un'efficace e continuo controllo di tutte le componenti di costo, anche mediante un'ulteriore diminuzione dei centri di spesa ed il rigoroso rispetto, da parte di questi ultimi, dei *budget* assegnati.

La Corte ha altresì evidenziato che, a termini del contratto di servizio 1997/1999, la RAI deve presentare entro il 31 dicembre 1997 un progetto di riarticolazione della propria struttura organizzativa; inoltre, entro il 30 aprile 1998, la RAI dovrà presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano che consenta di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie; è stato fatto cenno anche del disegno di legge n. 1138, attualmente all'esame del Parlamento che prevede per la RAI una organizzazione in *holding* adeguata a rispondere alla missione ed agli obiettivi del servizio pubblico.

Sul fronte dell'incremento delle entrate, la Corte ha sottolineato la necessità dell'adozione di concrete misure per eliminare il fenomeno della perdurante utenza abusiva - tuttora rilevante, nonostante l'indicazione di possesso dell'apparecchio TV prevista negli anni precedenti nella dichiarazione dei redditi - che costituisce un notevole fattore di perdita, oltre che per la RAI, anche per le finanze erariali, se è vero che, secondo calcoli effettuati dal Ministero del tesoro, raggiunge tuttora l'ammontare di oltre 400 miliardi. E' stato inoltre ritenuto che altre entrate di notevole importo potranno essere realizzate attraverso la riduzione del tasso di morosità degli abbonamenti (tuttora ancorato ad oltre il 3%) ed il soddisfacimento delle ragioni creditorie che la RAI, vanta ancor oggi nei confronti delle pubbliche amministrazioni per la notevole cifra di 207,4 miliardi al 31 dicembre 1996.

ALLEGATI

elaborazioni per funzioni-obiettivo
formazione e utilizzo massa impegnabile
formazione e utilizzo massa spendibile

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esercizio finanziario 1997

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dg2 - Segretariato generale	1. Indirizzo politico-amministrativo	1.1 Diretta collaborazione organi di direzione politica 1.2 Programmazione, indirizzo e coordinamento 1.3 Controllo interno	1.1.1 Consulenza giuridica e legislativa 1.1.2 Consulenza economica 1.1.3 Rapporti con i media
dg4 - Concessioni e autorizzazioni dg5 - Pianificazione e gestione delle frequenze	2. Gestione radiofrequenze	2.1 Assegnazione frequenze 2.2 Controllo emissioni radioelettriche	
dg4 - Concessioni e autorizzazioni	3. Indirizzo servizi radiotelevisivi	3.1 Emittenti nazionali 3.2 Emittenti locali 3.3 Rapporti RAI 3.4 Servizi parlamentari	
dg4 - Concessioni e autorizzazioni dg5 - Pianificazione e gestione delle frequenze dg6 - Regolamentazione e qualità dei servizi	4. Indirizzo e vigilanza servizi di telecomunicazioni	4.1 Concessioni ad uso privato 4.2 Concessioni radioamatori, autorizzazione apparati debole potenza e servizi liberalizzati 4.3 Vigilanza e controllo delle risorse finanziarie 4.4 Valutazione dei servizi forniti 4.5 Contratti di programma e di servizio 4.6 Regolamentazione dei servizi e dell'uso delle infrastrutture 4.7 Telecomunicazioni marittime	
dg6 - Regolamentazione e qualità dei servizi	5. Indirizzo e vigilanza servizi postali	5.1 Concessioni ed autorizzazioni postali 5.2 Vigilanza e controllo delle risorse 5.3 Valutazione dei servizi forniti 5.4 Contratti di programma e di servizio 5.5 Regolamentazione dei servizi	
dg7 - Istituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni	6. Indirizzo tecnico-amministrativo dell'istituto superiore PP.TT.	6.1 Verifica tecnica 6.2 Normativa tecnica 6.3 Studi e ricerche scientifiche	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dg2 - Segretariato generale dg3 - Affari Generali e Personale	7. Servizi generali	7.1 Gestione delle risorse umane	7.1.1 Accesso all'impiego 7.1.2 Stato giuridico ed economico del personale 7.1.3 Formazione ed aggiornamento
dg4 - Concessioni e autorizzazioni dg5 - Pianificazione e gestione delle frequenze dg6 - Regolamentazione e qualità dei servizi dg7 - Istituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni		7.2 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali 7.3 Attività di bilancio e contabili 7.4 Risorse informatiche 7.5 Contenzioso, studi e consulenze 7.6 Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico 7.7 Contributi e rimborsi 7.8 Rapporti con organismi comunitari ed internazionali	7.1.4 Attività di protezione sociale ed onorificenze 7.1.5 Misure per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori 7.1.6 Contenzioso relativo al personale 7.1.7 Personale comandato presso altre amministrazioni

N.b.: I C.d.R. sono quelli individuati nel Decreto Legislativo N° 279/97.

1997 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Formazione e utilizzo della MASSA IMPEGNABILE per funzione-obiettivo -

(milioni di lire)

FUNZIONI OBIETTIVO	(1) Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 (*)	(2) Stanziamenti definitivi di competenza	(3) = (1+2) Massa impegnabile	(4) Impegni effettivi su competenza	(5) = (2-(4+6)) Economie o maggiori spese	(6) Residui di stanziamento da competenza al 31/XII	(7) = (1-8) Impegni su residui di stanziamento	(8) Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31/XII	(9) = (4+7) Impegni totali su massa impegnabile	(10) = (6+8) Residui totali di stanziamento "F" al 31/XII	(11) = (9/3) Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile
1 Indirizzo politico-amministrativo	433	13.291	13.724	11.001	2.030	260	217	215	11.218	476	81,74%
2 Gestione radiofrequenze	9.902	32.365	42.268	22.966	5.847	3.552	3.333	6.569	26.300	10.121	62,22%
3 Indirizzo servizi radiotelevisivi	9.362	14.705	24.067	12.304	2.140	260	9.141	221	21.445	482	89,11%
4 Indirizzo e vigilanza servizi di telecomunicazioni	883	29.135	30.019	23.556	5.579	0	481	403	24.037	403	80,07%
5 Indirizzo e vigilanza servizi postali	309	9.815	10.125	7.795	1.760	260	168	141	7.963	401	78,65%
6 Indirizzo tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore PP.TT.	12.328	43.154	55.481	27.910	8.548	6.696	7.130	5.197	35.040	11.893	63,16%
7 Servizi generali	888	50.227	51.115	39.724	10.156	347	492	395	40.217	743	78,68%
TOTALE	34.105	192.693	226.798	145.257	36.060	11.377	20.963	13.142	166.220	24.518	73,29%

(*) i residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente

1997 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

*- Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per funzione-obiettivo -**(milioni di lire)*

	(12)	(13)	(14) = (12+13)	(15)	(16)	(17) = (4+16)	(18) = (6+17)	(19)	(20) = (16+19)	(21) = (14+(20+21))	(22) = (14+(20+21))	(23) = (15/14)	(24) = (20/14)	(25) = (20/15)
FUNZIONI OBIETTIVO	Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziamenti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali da competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economiche o maggiori spese	Residui totali "F+C" al 31/12	Rapporto % tra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
1 Indirizzo politico-amministrativo	2 056	13 291	15 347	15 004	9 163	1 837	2 098	1 831	10 995	1 875	2 477	97,76%	71,64%	73,28%
2 Gestione radiofrequenze	14 427	32 365	46 793	41 764	14 088	8 878	12 430	4 914	19 001	5 797	21 994	89,25%	40,61%	45,50%
3 Indirizzo servizi radiotelevisivi	11 498	14 705	26 203	25 896	10 761	1 543	1 804	11 390	22 151	1 936	2 116	98,83%	84,54%	85,54%
4 Indirizzo e vigilanza servizi di telecomunicazioni	10 339	29 135	39 474	38 833	20 289	3 267	3 267	9 072	29 361	6 265	3 848	98,38%	74,38%	75,61%
5 Indirizzo e vigilanza servizi postali	927	9 815	10 742	10 546	6 849	946	1 207	859	7 708	1 633	1 401	98,17%	71,75%	73,09%
6 Indirizzo tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore PP.TT.	19 087	43 154	62 241	54 963	23 016	4 894	11 590	9 226	32 242	8 188	21 811	88,31%	51,80%	58,66%
7 Servizi generali	25 919	50 227	76 146	75 458	35 481	4 243	4 590	10 396	45 878	24 813	5 455	99,10%	60,25%	60,80%
TOTALE	84.253	192.693	276.946	262.462	119.648	25.609	36.986	47.687	167.335	50.509	59.102	94,77%	60,42%	63,76%

1997 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Formazione e utilizzo della MASSA IMPEGNABILE per Centro di Responsabilità -

(milioni di lire)

	(1)	(2)	(3) = (1+2)	(4)	(5) = (2-(4+6))	(6)	(7) = (1-8)	(8)	(9) = (4+7)	(10) = (6+8)	(11) = (9/2)
Centro di Responsabilità	Residui totali di stanziamento "F" al 31/1 (*)	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni effettivi su competenza	Economie o maggiori spese	Residui di stanziamento da competenza al 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto % tra Impegni totali e massa Impegnabile
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	433	14.010	14.443	11.044	2.967	0	217	215	11.261	215	77,97%
Segretariato generale	378	26.679	27.057	20.196	4.746	1.737	210	168	20.406	1.904	75,42%
Affari generali e personale	510	24.304	24.815	19.351	4.954	0	282	228	19.633	228	79,12%
Concessioni e autorizzazioni	10.133	39.054	49.187	32.379	6.675	0	9.556	577	41.935	577	85,26%
Pianificazione e gestione delle frequenze	9.902	32.736	42.639	23.659	5.872	3.205	3.333	6.569	26.993	9.773	63,31%
Regolamentazione e qualità dei servizi	422	13.625	14.046	10.931	2.693	0	234	188	11.165	188	79,49%
Istituto superiore delle Poste e delle telecomunicazioni	12.328	42.284	54.611	27.696	8.152	6.435	7.130	5.197	34.827	11.633	63,77%
TOTALE	34.105	192.693	226.798	145.257	36.060	11.377	20.963	13.142	166.220	24.518	73,29%

(*) i residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente

1997 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

*- Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per Centro di Responsabilità -**(milioni di lire)*

Centro di Responsabilità	(12) Residui iniziali "F+C" al 1/1	(13) Stanziamenti definitivi	(14) = (12+13) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti su competenza	(17) = (4-16) Residui propri di competenza "C"	(18) = (6+17) Residui totali di competenza	(19) Pagamenti su residui	(20) = (16+19) Pagamenti totali	(21) = (14-(20+22)) Economiche o maggiori spese	(22) = (14-(20+21)) Residui totali "F+C" al 31/12	(23) = (15/14) Rapporto % tra autoriz. di cassa e massa spendibile	(24) = (20/14) Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	(25) = (20/15) Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	2.117	14.010	16.127	15.787	9.186	1.858	1.858	1.819	11.005	2.844	2.279	97,89%	68,24%	69,71%
Segretariato generale	1.436	26.679	28.115	27.861	18.794	1.402	3.138	1.288	20.082	4.614	3.419	99,10%	71,43%	72,08%
Affari generali e personale	2.154	24.304	26.458	25.987	16.555	2.796	2.796	1.902	18.457	4.742	3.260	98,22%	69,76%	71,02%
Concessioni e autorizzazioni	43.605	39.054	82.659	81.816	28.203	4.177	4.177	27.188	55.391	22.186	5.082	98,98%	67,01%	67,70%
Pianificazione e gestione delle frequenze	14.759	32.736	47.495	42.459	14.306	9.353	12.558	5.247	19.553	5.822	22.121	89,40%	41,17%	46,05%
Regolamentazione e qualità dei servizi	1.237	13.625	14.862	14.592	9.695	1.237	1.237	1.157	10.852	2.509	1.501	98,18%	73,02%	74,37%
Istituto superiore delle Poste e delle telecomunicazioni	18.946	42.284	61.229	53.962	22.910	4.787	11.222	9.086	31.996	7.792	21.441	88,13%	52,26%	59,29%
TOTALE	84.253	192.693	276.946	262.462	119.648	25.609	36.986	47.687	167.335	50.509	59.102	94,77%	60,42%	63,76%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esercizio finanziario 1997

(importi in milioni)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE

	TITOLO I						TITOLO II						SPESA FINALE TIT I + II
	PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI MOBILIARI	TRASFERIMENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE		ALTRE (1)	TOTALE	
	CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI			CAT X + XI	CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15			
1 RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 (2)	4.416	8.877	0	0	0	13.293	20.812	0	0	0	0	20.812	34.105
2 STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	120.587	35.265	11.052	0	3.390	170.293	22.400	0	0	0	0	22.400	192.693
3 MASSA IMPEGNABILE (1 + 2)	125.003	44.142	11.052	0	3.390	183.586	43.212	0	0	0	0	43.212	226.798
4 IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA	101.914	23.997	9.016	0	3.337	138.264	6.993	0	0	0	0	6.993	145.257
5 ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) (2 - (4 + 6))	18.673	11.268	2.036	0	53	32.029	4.031	0	0	0	0	4.031	36.060
6 RESIDUI DI STANZIAMENTO DA COMPETENZA AL 31/XII	0	0	0	0	0	0	11.377	0	0	0	0	11.377	11.377
7 IMPEGNI SU RESIDUI DI STANZIAMENTO (1 - 8)	2.403	8.877	0	0	0	11.280	9.683	0	0	0	0	9.683	20.963
8 RESIDUI DI STANZIAMENTO DA ESERCIZI PRECED. AL 31/XII	2.013	0	0	0	0	2.013	11.129	0	0	0	0	11.129	13.142
9 IMPEGNI TOTALI SU MASSA IMPEGNABILE (4 + 7)	104.317	32.874	9.016	0	3.337	149.544	16.676	0	0	0	0	16.676	166.220
10 RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/XII (6 + 8)	2.013	0	0	0	0	2.013	22.506	0	0	0	0	22.506	24.518
11 RAPPORTO % TRA IMPEGNI TOTALI E MASSA IMPEGNABILE (9 - 3)	83,45	74,47	81,58	0	98,45	81,46	38,59	0	0	0	0	38,59	73,29

1) CALCOLATE PER DIFFERENZA

2) I RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 SONO ASSUNTI UGUALI AI RESIDUI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	TITOLO I							TITOLO II							SPESA FINALE TIT I + II
	PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERI- MENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI MOBILIARI	TRASFERI- MENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE		ALTRE (1)	TOTALE			
	CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI	CAT X + XI		CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15						
12 RESIDUI INIZIALI "F" + "C" AL 1/1	7.716	29.130	22.261	0	343	59.450	24.803	0	0	0	0	24.803	84.253		
13 STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	120.587	35.265	11.052	0	3.390	170.293	22.400	0	0	0	0	22.400	192.693		
14 MASSA SPENDIBILE (12 + 13)	128.303	64.395	33.313	0	3.733	229.744	47.203	0	0	0	0	47.203	276.946		
15 AUTORIZZAZIONI DI CASSA	125.588	63.645	33.313	0	3.732	226.277	36.185	0	0	0	0	36.185	262.462		
16 PAGAMENTI SU COMPETENZA	96.126	10.744	9.015	0	2.967	118.852	796	0	0	0	0	796	119.648		
17 RESIDUI PROPRI DA COMPETENZA "C" (4 - 16)	5.788	13.253	1	0	370	19.412	6.197	0	0	0	0	6.197	25.609		
18 RESIDUI TOTALI DA COMPETENZA (6 + 17)	5.788	13.253	1	0	370	19.412	17.574	0	0	0	0	17.574	36.986		
19 PAGAMENTI SU RESIDUI	6.517	27.212	7.383	0	149	41.262	6.426	0	0	0	0	6.426	47.687		
20 PAGAMENTI TOTALI (16 + 19)	102.643	37.957	16.398	0	3.116	160.114	7.221	0	0	0	0	7.221	167.335		
21 ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) TOTALI (14 - (20 + 22))	16.947	12.449	16.913	0	148	46.456	4.052	0	0	0	0	4.052	50.509		
22 RESIDUI TOTALI "F" + "C" AL 31/12/1 ((14 - (20 + 21))	8.713	13.990	1	0	469	23.173	35.929	0	0	0	0	35.929	59.102		
23 RAPPORTO % TRA AUTORIZZAZIONI DI CASSA E MASSA SPENDIBILE (15 / 14)	97,88	98,83	100	0	99,98	98,49	76,66	0	0	0	0	76,66	94,77		
24 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E MASSA SPENDIBILE (20 / 14)	80	58,94	49,23	0	83,48	69,69	15,3	0	0	0	0	15,3	60,42		
25 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E AUTORIZZAZIONI DI CASSA (20 / 15)	81,73	59,64	49,23	0	83,5	70,76	19,96	0	0	0	0	19,96	63,76		

1) CALCOLATE PER DIFFERENZA